

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di AGRIGENTO

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di CALTANISSETTA

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di CATANIA

*Nota inviata via email*

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di ENNA

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di MESSINA

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di PALERMO

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di RAGUSA

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di SIRACUSA

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di TRAPANI

E p.c. All'Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
PALERMO

Ai Consiglieri Delegati  
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia  
LORO SEDI

Al Consigliere CNI  
Ing. Gaetano Fedè  
CATANIA

Al Coordinatore del Comitato Iuniores  
Ing. Vito Agosta  
TRAPANI

Prot. n° 74/14

Palermo, 24/06/2014

Oggetto: **Circ. n.04/2014** - Componenti le commissioni per l'aggiudicazione degli appalti, di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri di determinazione delle spese / Parere.

Con riferimento alla richiesta di parere circa i compensi spettanti ai componenti le commissioni per l'aggiudicazione degli appalti, di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio della Consulta, a seguito di una preliminare disamina delle questioni poste, nella seduta del 19 giugno 2014 ha deliberato il seguente

## PARERE

Si premette che:

- a) La Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12, all'art.8 comma 9 prevede che *“Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.”*
- b) Il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, Decreto Presidenziale R.S. 31 gennaio 2012, n.13, all'art.13 comma 7 prevede che *“Il compenso complessivo per ciascun componente la commissione al netto dell'IVA e oneri riflessi, è determinato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; in alternativa per ogni seduta è corrisposto un compenso pari ad € 300,00 al netto dell'IVA e oneri riflessi.”*
- c) Il parere della V sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici 29 settembre 2004, a sua volta, nel dare indicazione circa le modalità per determinare il compenso da riconoscere a ciascun componente della Commissione per gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lo fa in analogia a quanto precedentemente indicato per le commissioni di appalti-concorso, prevedendo, assieme al compenso base (lettera a.) e al compenso aggiuntivo per ogni progetto esaminato (lettera b.), anche: *“c. rimborso forfetario spese varie nella misura del 15% del compenso base”*.

In considerazione dell'apparente contraddizione tra il testo della legge ed il combinato disposto del regolamento e del parere citato in ordine al riconoscimento del rimborso spese, ogni interpretazione deve muovere necessariamente dal principio della gerarchia delle fonti normative, che riconosce valore preminente a quelle di rango legislativo rispetto a quelle regolamentari e in ulteriore subordine ad eventuali circolari, pareri, etc.

In virtù di tale principio è evidente come sia prevalente il dettato dell'art.8 comma 9 della L.R. n.12/2011 che impone che le spese debbano essere documentate; in questo senso il richiamo del D.P. n.13/2012 al parere della V Sezione del Cons.Sup. Il.pp. risulta cogente esclusivamente per la parte non in contrasto con la legge e dunque quale riferimento per la determinazione del compenso base, del compenso aggiuntivo e non già anche per il rimborso forfetario delle spese varie.

Per quanto attiene invece il limite di euro 10.000,00 appare evidente che tale importo, in quanto “complessivo” a tenore del comma 9, art.8 della legge, deve riferirsi al coacervo di competenze e spese (nonostante l'assenza di interpunzioni potrebbe ben riferirlo alle sole spese), trattandosi di compenso “onnicomprensivo”. Viene in soccorso in questo senso il combinato disposto con il comma 8, art.13 del regolamento allorché stabilisce che *“Ove l'importo del compenso di cui al precedente comma 5 (rectius comma 7, n.d.r.) superi quello massimo stabilito dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2012, sarà corrisposto a ciascun componente l'importo massimo stabilito dal medesimo articolo”*, non lasciando adito ad ulteriori dubbi interpretativi.

Tutto ciò premesso e argomentato, questo Consiglio è del parere che  
i seguenti criteri di liquidazione di compensi e spese:

- 1) il compenso ai componenti le commissioni per l'aggiudicazione degli appalti, di servizi o forniture e lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la prestazione

può essere definito secondo il parere della V Sezione del Cons.Sup. Il.pp. 29 settembre 2004, con riferimento alle sole lettere a e b.; ovvero, in alternativa, pari ad € 300,00 per ogni seduta;

- 2) le spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico sono soggette a rimborso e devono essere opportunamente documentate;
- 3) l'importo complessivo di onorari e spese per ciascun componente, al netto dell'Iva e oneri riflessi, non potrà superare in ogni caso l'importo massimo di € 10,000,00.

Tutto ciò premesso e argomentato il parere in merito alle questioni poste sta nelle argomentazioni che precedono, che sono offerte alla valutazione dei Consigli dei singoli Ordini provinciali che vorranno adottare le rispettive deliberazioni vincolanti nel merito.

**IL SEGRETARIO**  
*Andrea Giannitrapani*

**IL PRESIDENTE**  
*Giuseppe Maria Margiotta*

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.